



Regolamento per la concessione di contributi alle pmi per l'adozione di sistemi di gestione aziendale conformi alle norme ISO 14001 al Regolamento EMAS, ad SA8000, per l'effettuazione di studi LCA sui prodotti realizzati o commercializzati e per l'ottenimento di marchi ambientali di prodotto (Ecolabel, EPD e Remade in Italy).

**Articolo 1
Beneficiari**

La Camera di Commercio di Ravenna promuove, mediante la concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento, l'adozione da parte delle imprese della provincia di Ravenna, di sistemi di gestione ambientale, di responsabilità sociale o di certificazione di prodotto, secondo uno o più dei seguenti schemi certificativi:

- A) sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 o al Regolamento "EMAS" (Regolamento CE n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009);
- B) sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000";
- C) marchi di qualità ecologica "ECOLABEL" (Regolamento C.E. n. 66/2010), EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto - ISO/TR 14025:2000) e Remade in Italy accreditato presso Accredia;
- D) effettuazione di analisi dell ciclo di vita (LCA) per prodotti realizzati o commercializzati con conseguente certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14040;

Possono accedere ai benefici del presente regolamento le imprese con sede e/o unità locale operativa, destinataria dell'investimento, nel territorio della provincia di Ravenna, iscritte da almeno 12 mesi al registro imprese della CCIAA di Ravenna, di tutti i settori economici, che rientrino nella definizione di piccola e media impresa data dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 e recepita a livello nazionale dal Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento, alla disciplina comunitaria dei criteri d'individuazione delle piccole e medie imprese". Sono escluse le unità locali qualificate come magazzino o deposito conformemente con quanto desumibile da visura camerale

**Articolo 2
Normativa comunitaria di aiuti di stato: regime di erogazione dei contributi**

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il

massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

Art. 3

Non hanno diritto al contributo

- le imprese inattive;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali o coattive;
- le imprese che abbiano avuto protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali oppure i singoli soci nel caso di società di persone);
- le imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
- le imprese che per la stessa spesa ricevono un contributo da altri enti ed organismi pubblici.

Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del soggetto richiedente, alla Camera di commercio.

Articolo 4

Tipologia delle azioni

Sono ammesse al contributo le azioni volte all'ottenimento delle seguenti certificazioni/marchi/analisi del ciclo di vita:

A) SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:

- Conseguimento della certificazione ISO 14001 dell'impresa (o parte di essa, purché residente nel territorio provinciale) da parte di Enti Terzi accreditati o registrazione presso il Comitato per

l'Ecolabel e per l'Ecoaudit – Sezione EMAS, in conformità al Regolamento CE n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009.

B) SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE:

- Conseguimento della certificazione di conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale alla norma SA 8000/2001, o dello stato di applicant, rilasciata da ente di certificazione accreditato dal SAI – Social Accountability International.

C) MARCHI DI QUALITÀ ECOLOGICA

- Ottenimento del marchio di qualità ecologica ECOLABEL presso il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit – Sezione ECOLABEL, in conformità al Regolamento C.E. n. 66/2010, del marchio EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto - ISO/TR 14025:2000) a seguito di **valutazione** da parte di un ente terzo accreditato e del marchio Remade in Italy accreditato da Accredia.

D) EFFETTUAZIONE DI ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA)

- Esecuzione di analisi del ciclo di vita (LCA) inerenti a prodotti realizzati o commercializzati con conseguente ottenimento della certificazione da parte di un ente terzo accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO 14040.

Articolo 5 Spese ammissibili

Per gli interventi sopra citati, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, **con riferimento, esclusivamente, a certificazioni e marchi ottenuti per la prima volta; non saranno infatti ammesse spese connesse a rinnovi:**

- **spese di formazione del personale;**
- **spese di consulenza;**
- **spese per la certificazione, registrazione o relative al rilascio della concessione del marchio ecologico**

Tali spese non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti ad obblighi di legge (esempio: adeguamento alle normative sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, alla normative poste a tutela dell'ambiente, ecc.). La correlazione delle spese rispetto agli obiettivi del presente regolamento deve essere evidenziata dalle causali delle copie delle fatture.

Le spese dovranno essere sostenute nei 15 mesi precedenti la data di partenza della validità della certificazione/marchio ottenuta (farà fede per il calcolo la data della fattura di spesa).

I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta e/o onere accessorio.

Le consulenze esterne per la realizzazione delle attività dovranno essere chiaramente connesse alla realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato tra imprese ed il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata)/offerta/preventivo in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con le attività per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale.

I contratti di consulenza non possono essere stipulati con i titolari, i soci, i legali rappresentanti, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo dell'impresa partecipante, con i coniugi o i parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di

amministrazione dell'impresa partecipante . Non sarà ammessa la fatturazione di servizi e acquisti da imprese fra loro collegate o associate ai sensi dell'art.2359 del codice civile.

Articolo 6 Ammontare del contributo

I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate, fino ad un massimo di € 5.000 per ciascun beneficiario.

Articolo 7 Presentazione delle domande

Termini di presentazione

E' consentita la presentazione di una sola domanda a valere sul presente regolamento da parte della medesima impresa. Le domande di contributo devono essere **inviate nell'anno in cui si ottiene la certificazione/marchio entro 45 gg. dall'emissione della stessa. Il periodo di apertura del presente regolamento è dalle ore 9 del 1 aprile 2016 alle ore 12 del 31 gennaio 2017. Per le certificazioni /marchi ottenuti nel primo trimestre del 2016 le domanda potranno essere inviate entro le ore 12 del 15 maggio 2017.**

Trasmissione della domanda

Le domande, da redigere su apposito modulo compilabile digitalmente dal sito www.ra.camcom.gov.it contributi/contributi cciaa ravenna/contributi rivolti alle imprese, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda ed inviata esclusivamente:

- tramite (PEC) al seguente indirizzo: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it all'attenzione dell'Ufficio Nuove imprese ed Incentivi

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegato:

- copia conforme del contratto/offerta/preventivo stipulato con il consulente con riferimento all'azione intrapresa,
- copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle singole voci di spesa, non saranno ammesse fatture con descrizioni generiche. Le forme di quietanza ammesse sono le seguenti: 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DL 445/2000 dal fornitore ed attestante l'avvenuto pagamento della/e fattura. 2) copia ricevuta bancaria pagamento da cui risulti il CRO (non è sufficiente l'ordine di pagamento) o copia dell'estratto conto dove compaia il chiaro riferimento al pagamento della fattura, la voce andrà evidenziata all'interno dell'estratto conto.

A seconda della tipologia di intervento realizzata si dovrà inoltre allegare:

A) SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:

- copia della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS rilasciata da un ente di certificazione accreditato;

B) SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE:

- copia del certificato di conformità alla norma SA 8000, o dello stato di applicant, rilasciato da un ente di certificazione accreditato dal SAI;

C) MARCHI DI QUALITÀ ECOLOGICA

- copia del contratto d'uso del Marchio ecologico o della certificazione rilasciata da parte di un ente terzo accreditato;

D) EFFETTUAZIONE DI ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA)

- copia della certificazione rilasciata da parte di un ente terzo accreditato in conformità alla norma ISO 14040.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Qualsiasi comunicazione inerente il procedimento, sarà notificata all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio responsabile del procedimento tramite posta certificata (PEC), ad un indirizzo (PEC) che dovrà essere obbligatoriamente dichiarato dal richiedente nella domanda di contributo. Il mancato invio della documentazione richiesta, entro il termine perentorio di 15 giorni (inclusi festivi) dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Articolo 8

Esame delle domande ed ammissione al contributo

Le domande di contributo validamente presentate vengono esaminate dal competente ufficio camerale **su base annua**. Completata l'istruttoria, il dirigente di settore adotta il provvedimento amministrativo conseguente, l'elenco contenente i soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate e la quantificazione del contributo concesso sarà pubblicato in apposita sezione del sito internet istituzionale www.ra.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto dirigenziale e sostituirà a tutti gli effetti la comunicazione sull'esito del procedimento di richiesta del contributo. Le domande ammissibili risulteranno finanziate fino ad esaurimento dello stanziamento annualmente disponibile in bilancio. In caso di esaurimento dei fondi, verrà data priorità alle imprese in possesso del Rating di legalità (così come definito dal Decreto Interministeriale del 20 febbraio 2014 n.57) e in seconda istanza all'ordine cronologico di arrivo.

Articolo 9

Controlli

La Camera di Commercio di Ravenna si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.